

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C.12224/10100(2) 1

Roma, 21 luglio 1993, rif. n. 0355 div. amSoc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993, avente per oggetto:
Rinvenimento di armi comuni da sparo

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale affari generali
servizio polizia amm.va e sociale
div. Armi ed Esplosivi

559/C.12224/10100(2) 1
Roma, 21 luglio 1993

rif. n. 0355 div. amSoc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993

OGGETTO: rinvenimento di armi comuni da sparo

ALLA QUESTURA DI TRENTO

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si chiede di conoscere se un'arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive. Al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi dell'art.20 della L. 18 aprile 1975 n°110, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un controllo, sia sull'arma, sia sulla persona che dovrà detenerla. Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento del ricevimento della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne ravvisa l'opportunità, all'esercizio della potestà prescrittiva prevista dall'art.9 del Tulp. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano l'idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all'art. 8 della legge 110/75, potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento.

Firmato

Il capo della polizia

Nota: *L'articolo 20 della legge 110/75, al quinto comma, dispone che "chiunque rinventa un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta". In molti casi le armi ritrovate sono state oggetto di "sequestro" e avviate alla distruzione in seguito ad una errata interpretazione della normativa. Con questa circolare si chiarisce che se non sussistono condizioni ostative le armi rinvenute possono essere denunciate e quindi detenute dal ritrovatore, anche se non titolare di porto d'armi.*



MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 557/PAS.9624-10100(2)1 Roma, 19 luglio 2004, avente per oggetto: rinvenimento armi. Quesito

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: Rinvenimento armi. Quesito

ALLA QUESTURA DI RIETI

E per conoscenza

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

La Questura in indirizzo ha posto a quest'Ufficio un quesito circa le modalità di "regolarizzazione" delle armi rinvenute da privati cittadini. A tale proposito si deve, in via preliminare, ricordare che l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, nr 110, prevede che "chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta". Poiché, però, il cittadino potrebbe non avere titolo al trasporto di armi, l'arma rinvenuta potrebbe essere di tipo vietato (da guerra o clandestina) o, essere corpo di reato e come tale da sottoporre a perizie balistiche e dattiloscopiche, è opportuno che il predetto deposito sia effettuato avvalendosi, per il trasporto, dell'assistenza del personale dell'ufficio di polizia presso il quale lo stesso dovrà avvenire che, all'uopo, dovrà essere interessato, anche per le vie brevi, al fine delle necessarie intese. Mediante le procedure concordate, l'arma è, così, posta dalla forza di polizia a disposizione dell'Autorità provinciale di P.S. (Questore). In considerazione della particolare natura dei beni a cui si fa riferimento, tutte le norme del codice civile afferenti, devono però essere raccordate con le leggi di P.S., per cui, in tali casi, il Questore sostituisce il Sindaco quale autorità incaricata dalla predetta normativa a ricevere le cose oggetto di rinvenimento, per le specifiche competenze che la legge gli attribuisce in materia di armi. Successivamente, colui che ha effettuato il rinvenimento, potrà, qualora interessato, diventare il proprietario dell'arma secondo le procedure in seguito descritte, ricordando, però, che la possibilità di acquisire e detenere un'arma può essere concessa solo ai titolari di una licenza di polizia in materia (porto d'armi o nulla osta), per i quali, quindi, l'Autorità di P.S. abbia verificato il possesso dei requisiti soggettivi (capacità tecnica e psico-fisica) previsti dalla normativa vigente. Si possono prevedere due distinte ipotesi di rinvenimento, quello che avviene nella propria abitazione o nelle pertinenze di essa, diverso da quello che avviene, invece, su suolo pubblico. Nel primo caso, sempre che non sia possibile con i successivi accertamenti giungere all'individuazione del proprietario del bene, possono trovare applicazione le norme sul "possesso" (art. 1140 e seguenti del Codice Civile). Nell'altra ipotesi l'acquisto della proprietà è regolato dagli articoli 927- 930 del Codice Civile. Quindi, trascorso un anno dall'ultima pubblicazione all'albo comunale senza che nessuno si sia presentato in Questura a rivendicare la proprietà dell'arma, il ritrovatore ne diviene il proprietario. Diverso ancora è il caso dell'acquisto per successione "mortis causa", per il quale si procederà in modo analogo alle cessioni tra vivi. Chi acquista la proprietà secondo le modalità di cui sopra potrà decidere se versare l'arma per la distruzione, detenerla personalmente o cederla a terzi, fermo restando che, se non può essere rilasciato il "nulla osta all'acquisto" l'arma deve essere ceduta o versata per la rottamazione. Altra condizione per acquisire la disponibilità dell'arma è che questa sia "detenibile", cioè: non clandestina, non alterata, non da guerra, conformemente a quanto disposto dall'articolo 11 della legge 18

aprile 1975 nr. 110, e cioè provvista dei punzoni di un Banco di Prova riconosciuto e del numero di matricola, ricordando che non ricadono nei predetti obblighi le armi prodotte anteriormente al 1920, e per le quali si è accertato che non sono state, in passato, utilizzate per la commissione di reati. Infine, chi subentra nel possesso dell'arma, dovrà, come d'ordinario, denunciarne la detenzione ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S.. Giova ricordare che le armi detenibili da parte dei privati, sono solo quelle catalogate o classificate come comuni da sparo da questo Ministero. Le armi che risultano iscritte nell'apposito Catalogo Nazionale delle armi comuni (disponibile sul sito internet della Polizia di Stato), o per le quali la Commissione Consultiva Centrale per il controllo della armi abbia, comunque, riconosciuto tale classificazione, qualora prive dei punzoni del Banco Nazionale di Prova, potranno essere presentate dagli interessati al predetto Ente, al fine della sottoposizione a prova di sparo forzata e, quindi, successiva punzonatura. Qualora, invece, l'arma rivenuta non possieda i requisiti di detenibilità da parte dei privati, l'Autorità di P.S. che ne ha la disponibilità, prima di versarla alle direzioni di artiglieria per la rottamazione, dovrà interessare la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà, eventualmente, far assegnare la stessa ad un museo.

Fto. **IL DIRETTORE L'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE (Cazzella)**

